



Funded by the
European Union
NextGenerationEU

DEMANIO.AGDDG01.REGISTRO ATTI
STRUTTURA
PROGETTAZIONE.0000074.23-05-2023.R

Ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 4
Componente 1 – Cod. intervento PNRRM4C1I1.1S – Intervento 1.1
«Piano asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per
la prima infanzia»



A G E N Z I A D E L D E M A N I O

Struttura per la Progettazione

CIG 981698504E

CUP B31B22000410006

CONTRATTO

per l'affidamento del servizio attinente all'architettura e all'ingegneria consistente in rilievo e redazione, sulla base di un Documento di Indirizzo alla Progettazione, del progetto definitivo come disciplinato dall'art. 24 del DPR n. 207/2010, nonché coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, finalizzato alla realizzazione dell'intervento di restauro della palazzina liberty facente parte del compendio Villa Gruber, sito in Genova – corso Solferino n. 29, da destinare a nuovo asilo nido comunale, con l'uso di materiali e tecniche a ridotto impatto ambientale conformi al D.M. Transizione Ecologica 23 Giugno 2022

tra

- STRUTTURA PER LA PROGETTAZIONE DI BENI ED EDIFICI PUBBLICI, in persona del Direttore Arch. Filippo Salucci in virtù dei poteri attribuiti con con Comunicazione Organizzativa n. 31/2021 del 1 dicembre 2021 e con Determina n. 104 prot. 2023/8979/DIR del 06.04.2023 (di seguito anche “**Stazione Appaltante**”, o “**Struttura**”), con sede in Roma, via Barberini 38, CF 06340981007;

e

- RTP tra ATELIER(S) ALFONSO FEMIA S.R.L., con sede legale in Genova, via Interiano n° 3/11 - 16124 (GE), C.F. e P.IVA 01601780990; MOLFINO & LONGO INGEGNERIA S.R.L., con sede legale in Genova, via Interiano n° 3 - 16124 (GE), C.F. e P.IVA 02636300994; SEINGIM GLOBAL SERVICE S.R.L., con sede legale in Ceggia (VE), vicolo degli Olmi n. 57 – 30022, C.F. e P.IVA 03133300271, di seguito anche “**Appaltatore**”, in persona dell'amministratore delegato e legale rappresentante della mandataria Arch. Alfonso Femia, giusta scrittura privata autenticata da Notaio dr. Alfonso D'Acquarone in data 11.05.2023, rep. n. 118650, registrato a Genova l'11.05.2023 al n.15716

PREMESSO CHE

- Il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, recante la “Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”, ha istituito l'Agenzia del Demanio, alla quale è attribuito il compito di amministrare i beni immobili dello Stato, con il compito di razionalizzarne e valorizzarne l'impiego e di sviluppare il sistema informativo sui beni del demanio e del patrimonio;

- l'art. 1, commi da 162 a 170, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019), disciplinano la costituzione di un'apposita Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici finalizzata a favorire lo sviluppo e l'efficienza della progettazione e degli investimenti pubblici;
- il DPCM del 29 luglio 2021, adottato in attuazione dell'art. 1, comma 162 della predetta legge n. 145/2018, nell'abrogare il precedente DPCM del 15 aprile 2019, ha fissato le modalità organizzative e le funzioni della Struttura per la Progettazione, e la successiva Determina n. 97 del 17 dicembre 2021 ha definito le competenze e i poteri della Struttura per la Progettazione;
- in data 31.03.2023 è stata stipulata una Convenzione ex art. 1, comma 163 della legge n. 145/2018 ed art. 4, commi 1 e 2, del d.P.C.M. 29 luglio 2021, assunta al prot. n. 473 del Registro della Struttura per la Progettazione, per la valorizzazione e rigenerazione della palazzina liberty sita all'interno del compendio Villa Gruber, con affidamento alla SpP dei servizi di indagini geologiche, progettazione definitiva e di verifica della progettazione;
- con nota prot. n. 526 del 07.04.2023, l'arch. Antonio Salamone è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, con riferimento a tutte le attività connesse alla progettazione;
- con nota prot. N. 663 del 27 aprile 2023 e successiva determina prot.n. 65 del 10.05.2023 il Direttore della Struttura per la Progettazione, su proposta del RUP, ha autorizzato l'affidamento diretto del servizio all'Appaltatore che ha ulteriormente migliorato la propria offerta iniziale;
- il Rup, tenuto conto dell'offerta migliorativa nonché dell'affidabilità e della solidità dello stesso, ha ritenuto di non richiedere all'Appaltatore la garanzia definitiva su detto incarico, così come previsto dall'art. 103 comma 11;
- la Stazione Appaltante ha avviato mediante il sistema FVOE (Fascicolo Virtuale Operatore Economico), l'istruttoria finalizzata alla verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. secondo quanto disposto dall'art. 4.2.4 delle Linee Guida n. 4 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione;
- l'istruttoria di cui sopra risulta conclusa con esito positivo, come da documentazione agli atti della Stazione Appaltante;
- il raggruppamento ha prodotto le seguenti polizze professionali, distinte per ciascun membro, per la copertura dei rischi di natura professionale ex art. 24 comma 4 del D.Lgs. 50/2016:
 - o Atelier(s) Alfonso Femia S.r.l.: polizza professionale n.064000661 emessa il 16.11.2022 dalla compagnia QBE Europe SA/NV avente durata sino al 15.11.2023 per un importo garantito pari ad Euro 5.000.000,00.
 - o Molfino & Longo Ingegneria S.r.l.: polizza professionale n. 2022/03/2501679 emessa l'08.10.2022 dalla compagnia Società Reale Mutua di Assicurazioni avente durata sino al 08.10.2023 per un importo garantito pari ad Euro 2.000.000,00.
 - o Seingim Global Service S.r.l.: polizza professionale n. PI-55659322N2 emessa il 27.03.2022 e rinnovata il 22.03.2023 dalla compagnia Arch Insurance (EU) DAC

avente durata sino al 21.06.2023 per un importo garantito pari ad Euro 5.000.000,00.

Tutto ciò premesso, le *Parti*, come sopra rappresentate, convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1. Premesse e Documenti

1. Le Premesse del presente Contratto costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso, così come gli atti in esso richiamati e quelli materialmente allegati, quali:

- A. Capitolato tecnico;
- B. Offerta economica;
- C. Patto d'integrità.

In caso di contrasto tra le prescrizioni contenute nei documenti che precedono sarà seguito il seguente ordine di priorità:

- A. Contratto;
- B. Capitolato tecnico;
- C. Offerta economica;
- D. Patto d'integrità.

Articolo 2. Oggetto

1. La Struttura per la Progettazione affida all'Appaltatore, come sopra rappresentato, che accetta, senza riserva alcuna, il servizio di progettazione definitiva, finalizzato alla realizzazione dell'intervento di restauro della palazzina liberty facente parte del compendio Villa Gruber sita in Genova corso Solferino n.29, da destinare a servizio di asilo nido comunale.

Le suddette prestazioni vengono qui di seguito sinteticamente descritte, rinviandosi al Capitolato Tecnico Prestazionale per il dettaglio:

- Rilievo geometrico e materico;
- Indagine geologica;
- Progettazione definitiva delle discipline: architettonica, strutturale ed impiantistica;
- Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione.

2. L'Appaltatore si obbliga ad eseguire le obbligazioni assunte, tutte nessuna esclusa, secondo le condizioni e le modalità previste dal presente Contratto e dagli atti a questo allegati o richiamati, conformemente a quanto previsto dall'art.1, ed in particolare si impegna a redigere, nel rispetto delle tempistiche previste dal successivo art. 6, gli elaborati dettagliatamente descritti nel capitolato.

3. L'Appaltatore dovrà produrre la documentazione prevista dalla vigente normativa di settore ed eseguire le prestazioni professionali coordinandosi con il Responsabile del Procedimento.

4. Eventuali modifiche e/o varianti verranno regolate in base al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e alle ulteriori disposizioni normative applicabili.

5. L'intera documentazione, costituita da elaborati progettuali, studi, ricerche, e quant'altro si sia reso necessario resterà di proprietà piena ed assoluta della Stazione Appaltante, la

quale potrà, a suo insindacabile giudizio, disporre secondo necessità, come previsto più nel dettaglio al successivo art. 17.

Articolo 3. Corrispettivi e pagamenti

1. L'importo contrattuale per l'esecuzione di tutte le attività di cui al presente contratto e ai suoi allegati nessuna esclusa, determinato a corpo, è pari ad **€ 210.000,00 (duecentodiecimila/00)** oltre oneri previdenziali, se dovuti, ed IVA come per legge.
2. Il corrispettivo per le prestazioni professionali oggetto dell'appalto, è dettagliato e circostanziato nel Capitolato Tecnico Prestazionale e negli schemi di parcella (redatti ai sensi del DM 17/06/2016 e stime analitiche).
3. Sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui al comma 1, tutti gli oneri e i rischi concernenti l'esecuzione a perfetta regola d'arte delle prestazioni, nessuna esclusa, oggetto del presente Contratto oltre a quanto dovesse rendersi necessario per la corretta esecuzione dei servizi affidati e il completo adempimento delle obbligazioni assunte ed il rispetto di disposizioni normative e regolamentari.
4. Il pagamento del corrispettivo verrà effettuato secondo le modalità descritte all'art. 15 del Capitolato Tecnico Prestazionale.
5. Ai sensi dell'art. 35, comma 18, del D.Lgs. 50/2016 all'Appaltatore verrà corrisposta un'anticipazione del prezzo pari al 20% dell'importo contrattuale, a condizione che questo costituisca garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione.
6. Le fatture dovranno essere emesse in modalità elettronica mediante il Sistema di Interscambio (SDI) intestandole all'Agenzia del Demanio Via Barberini, 38 – 00187 Roma, CF: 06340981007, riportando obbligatoriamente all'interno del tracciato il Codice IPA **ACD518**, il CIG 981698504E, il numero del protocollo del contratto, l'oggetto e, ove l'IVA sia dovuta, la dicitura "scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 633/1972" (Split Payment).
7. Il pagamento del dovuto avrà luogo entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento delle fatture, a mezzo bonifico bancario, sul numero di conto corrente dedicato, previa verifica della regolarità contributiva e della conformità del servizio alle prescritte modalità di esecuzione, nonché secondo le tempistiche stabilite dai documenti di gara.
8. Sull'importo netto progressivo delle prestazioni l'Appaltatore dovrà operare in fattura una ritenuta dello 0,50 per cento, di cui dovrà dare evidenza nella fattura stessa; le ritenute saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'emissione del certificato di ultimazione delle prestazioni, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
9. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973 e del D.M. 18 gennaio 2008 n. 40, l'Agenzia, prima di procedere al pagamento di corrispettivi di importo superiore ad Euro 5.000,00 (cinquemila/00) maturati dall'Appaltatore, verificherà la sussistenza o meno in capo al medesimo di una o più cartelle di pagamento scadute e non saldate, aventi un ammontare complessivo pari almeno al predetto importo. In caso di esito positivo della predetta verifica, la Committente - ai sensi di quanto previsto dall'art. 3 del citato Decreto Ministeriale - procederà alla sospensione del pagamento. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, al fine di garantire le suddette verifiche, ciascun componente del raggruppamento dovrà emettere fattura nei confronti dell'Agenzia per le prestazioni dallo

stesso eseguite, indipendentemente dall'eventuale mandato di pagamento in favore della mandataria previsto nell'atto costitutivo.

Articolo 4. Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010, l'Appaltatore si obbliga ad utilizzare il conto corrente bancario dedicato alla commessa, in cui sono stati individuati i soggetti abilitati ad eseguire movimentazioni sullo stesso (ovvero, in caso di raggruppamento senza mandato all'incasso in favore della mandataria, i conti correnti bancari o postali dedicati alla commessa che ciascun componente del raggruppamento avrà comunicato).
2. L'Appaltatore dovrà comunicare alla Stazione Appaltante, entro 7 giorni, ogni eventuale variazione relativa al predetto conto ed ai soggetti autorizzati ad operare su di esso.
3. L'Appaltatore dovrà, inoltre, trasmettere i predetti contratti alla Stazione Appaltante, ai fini della verifica di cui all'art. 3, comma 9, della legge n. 136/2010.
4. L'inadempimento degli obblighi previsti nel presente articolo costituisce ipotesi di risoluzione espressa del Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.
5. In caso di cessione del credito derivante dal presente Contratto, il cessionario sarà tenuto ai medesimi obblighi previsti per l'Appaltatore nel presente articolo e ad anticipare gli eventuali pagamenti all'Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul conto concorrente dedicato.

Articolo 5. Durata

1. La consegna del progetto definitivo, con eventuali integrazioni che si rendessero necessarie in sede di Conferenza di Servizi, dovrà avvenire entro il 12/06/2023.
2. Le attività s'intenderanno concluse con l'avvenuto accertamento, da parte del Responsabile del Procedimento, della correttezza e completezza degli elaborati richiesti e con il contestuale rilascio del certificato di regolare esecuzione delle prestazioni affidate.

Articolo 6. Penali

1. L'Agenzia potrà disporre, in ogni momento, verifiche e controlli sull'esatto adempimento delle prestazioni richieste.
2. Per ogni giorno di ritardo rispetto ai tempi contrattuali, sarà applicata una penale pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale fino ad un massimo del 10% dell'importo stesso, pena la risoluzione del Contratto ai sensi dell'art 1456 c.c. L'importo delle penali sarà detratto direttamente mediante compensazione finanziaria dai corrispettivi maturati dal Fornitore nella prima fattura utile, ovvero mediante escussione della cauzione definitiva prestata, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario.
3. Ai fini del calcolo della penale si devono considerare i compensi per tutti gli atti tecnici da redigere o predisporre, anche qualora il ritardo riguardi uno solo di tali atti. L'applicazione della penale lascia impregiudicato il diritto della Stazione Appaltante al rimborso delle spese eventualmente sostenute per sopperire alle infrazioni dell'Appaltatore e non esclude la responsabilità di quest'ultimo per i maggiori danni alla stessa procurati dal ritardo sopracitato. La rifusione delle spese suddette avverrà con le stesse modalità di applicazione della penale.
4. Gli eventuali inadempimenti contrattuali idonei a dare luogo all'applicazione delle penali verranno formalmente contestati all'Appaltatore per iscritto dal Responsabile del Procedimento a mezzo PEC. L'Appaltatore dovrà quindi comunicare sempre a mezzo PEC le proprie deduzioni al RUP nel termine massimo di cinque giorni lavorativi decorrenti dalla

contestazione. Qualora dette deduzioni non vengano ritenute fondate ovvero l'Appaltatore non trasmetta alcuna osservazione entro i termini concessi, potranno essere applicate le penali di cui sopra.

5. Restano salve eventuali sospensioni del servizio disposte dal RUP conformemente a quanto previsto nell'art. 107 del D.Lgs. 50/2016 e dall'art. 23 del DM 49/2018 per le ipotesi ivi previste.

6. Per motivi validi e giustificati la Stazione Appaltante potrà concedere proroghe, previa richiesta motivata presentata dall'Appaltatore al Responsabile del Procedimento, prima della scadenza del termine fissato per l'esecuzione delle prestazioni.

7. La rifusione delle spese sostenute dall'Agenzia per porre rimedio ad inadempimenti contrattuali dell'Appaltatore, così come l'applicazione di eventuali penali, formeranno oggetto di compensazione, mediante ritenuta sugli importi del corrispettivo da versare all'Appaltatore successivamente all'applicazione della penale, ovvero rivalendosi sulla garanzia prestata.

Articolo 7. Obblighi specifici dell'Appaltatore

1. L'Appaltatore ha l'obbligo di eseguire le prestazioni affidate in conformità ai tempi e alle modalità previste nel presente Contratto.

2. L'Appaltatore s'impegna, oltre a quanto previsto nel presente Contratto, ad osservare quanto prescritto negli allegati al presente Contratto.

3. L'Appaltatore si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del Contratto a perfetta regola d'arte, con la massima diligenza ed elevati livelli qualitativi, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità e i termini previsti nel presente Contratto e negli allegati.

4. L'Appaltatore si obbliga inoltre a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- ad adempiere a tutti gli obblighi nei confronti dei propri dipendenti, in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e assicurazioni sociali, nonché in materia di sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi;

- ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai CCNL applicabili nel luogo in cui si svolge il servizio, nonché condizioni di lavoro risultanti da successive modifiche ed integrazioni;

- a comunicare all'Agenzia del Demanio ogni informazione ritenuta idonea a dare conoscenza del corretto svolgimento del servizio oggetto dell'appalto;

- a manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme applicabili;

- ad osservare le direttive impartite dal Responsabile del Procedimento nell'esecuzione del presente Contratto;

- a dare preventiva comunicazione alla Stazione Appaltante di eventuali situazioni di potenziale incompatibilità al fine di valutarne congiuntamente gli effetti, restando inteso che in caso di inosservanza di detto obbligo, l'Agenzia ha la facoltà di risolvere di diritto il Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.;

- a consentire all'Agenzia di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del servizio e a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

6. L'osservanza delle prescrizioni del Contratto e degli allegati nonché l'attività di controllo o verifica dell'Agenzia non esime l'Appaltatore dalla piena responsabilità in merito alla corretta esecuzione delle prestazioni affidate, secondo le sopraccitate modalità.

7. In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore agli obblighi di cui al presente articolo,

fermo restando il diritto al risarcimento del danno, la Stazione Appaltante potrà dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.

Art. 8. Polizza Assicurativa del Progettista

1. L'Appaltatore, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 24 del D.Lgs. 50/2016, ha prodotto copia delle polizze di responsabilità civile professionale come indicato in premessa.

Articolo 9. Risoluzione del contratto

1. Il Contratto potrà essere risolto in tutti i casi di inadempimento di non scarsa importanza, ai sensi dell'art. 1455 c.c., previa diffida ad adempiere, mediante PEC, entro un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento di tale comunicazione.

2. Fatti salvi i casi di risoluzione di cui all'art. 108 del D.Lgs. 50/2016, l'Agenzia potrà, inoltre, risolvere il Contratto – senza alcuna diffida ad adempiere - per una delle seguenti clausole risolutive espresse:

- a) mancato possesso dei e/o perdita dei requisiti di cui all'art. 80 del Dlgs. n. 50/2016;
- b) grave inadempimento commesso successivamente a tre inadempienze, anche di diversa natura, oggetto di diffida ai sensi del comma 1, aventi ad oggetto prestazioni anche di diversa natura;
- c) inadempimenti che abbiano comportato l'applicazione di penali per un importo totale superiore al 10% dell'importo contrattuale complessivo;
- d) adozione di comportamenti contrari ai principi del Codice Etico dell'Agenzia, inosservanza delle disposizioni di cui al D.Lgs. 231/2001 e al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dall'Agenzia;
- e) inadempimento agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;
- f) violazione delle norme riguardanti il subappalto ovvero il divieto di cessione a terzi del Contratto;
- g) mancato rinnovo delle polizze di responsabilità civile professionale nel caso in cui vengano a scadenza durante l'esecuzione del Contratto;
- h) violazione degli impegni anticorruzione assunti con la sottoscrizione del Patto di integrità presentato.

Ulteriori specificazioni sono riportate all'art. 25 del Capitolato Tecnico Prestazionale.

3. La risoluzione in tali casi opera allorquando la Stazione Appaltante comunichi mediante pec all'Appaltatore di volersi avvalere della clausola risolutiva ex art. 1456 c.c.

4. In caso di risoluzione sarà corrisposto all'Appaltatore il prezzo contrattuale delle prestazioni eseguite, detratte le eventuali penalità e spese di cui ai precedenti articoli e gli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contratto.

Articolo 10. Recesso

L'Agenzia del Demanio – Struttura per la Progettazione si riserva il diritto di recedere in qualsiasi momento, anche parzialmente, dal presente contratto, senza necessità di giustificazioni, ai sensi dell'art. 1373 c.c. e dell'art. 109 del D.Lgs. 50/2016, dandone preventiva comunicazione all'Appaltatore a mezzo PEC.

Alla data di efficacia del recesso l'Appaltatore dovrà interrompere l'esecuzione delle prestazioni.

L'Appaltatore avrà diritto unicamente al pagamento degli importi che saranno determinati ai sensi del predetto art. 109, con esclusione di ogni ulteriore compenso, indennizzo,

risarcimento e rimborso delle spese a qualunque titolo.

Articolo 11. Cessione del contratto, cessione del credito e subappalto.

1. È fatto divieto all'Appaltatore di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto a pena di nullità della cessione stessa.
2. La cessione dei crediti per i corrispettivi delle prestazioni comprese nel Contratto è consentita nei casi, entro i limiti e con le modalità stabilite nell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e, in particolare, con riserva di rifiuto da parte dell'Agenzia, manifestato ai sensi del comma 13 del predetto articolo.
3. Il subappalto è ammesso secondo le modalità e nei limiti stabiliti dall'art. 31, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 e dall'art. 29 del Capitolato Tecnico Prestazionale.

Articolo 12. Modello ex D.Lgs. 231/2001 e Codice Etico

1. L'Appaltatore si impegna ad osservare il Modello di organizzazione, gestione e controllo dell'Agenzia ai sensi del D.Lgs. 231/2001, reperibile sul sito istituzionale, ed a tenere un comportamento in linea con il relativo Codice Etico e con il relativo impegno etico, comunque, tale da non esporre l'Agenzia al rischio dell'applicazione delle sanzioni previste dal predetto decreto. L'inosservanza di tale impegno costituisce grave inadempimento contrattuale e legittima l'Agenzia a risolvere il Contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c.
2. L'Appaltatore si impegna, inoltre, a manlevare l'Agenzia da eventuali sanzioni o danni che dovessero derivare a quest'ultima dalla violazione dell'impegno di cui al comma 1.

Articolo 13. Trattamento dei dati personali

1. Le Parti danno atto di essersi reciprocamente fornite tutte le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento 2016/679/UE. In quest'ottica, i dati personali acquisiti nell'ambito del perfezionamento del Contratto e nella fase precontrattuale saranno fatti oggetto di trattamento nel rispetto delle disposizioni di cui al citato Regolamento per le sole finalità di gestione di queste fasi, e fatto salvo il caso di eventuale contenzioso nonché il ricorrere di obblighi di legge, per il tempo della durata del Contratto. Il trattamento dei dati personali in parola sarà effettuato, applicando adeguate misure di sicurezza, con l'ausilio di strumenti automatizzati nonché in formato cartaceo ad opera di personale espressamente autorizzato ovvero di fornitori terzi funzionalmente connessi all'esecuzione del Contratto che opereranno quali Responsabili ovvero Titolari autonomi dei relativi trattamenti.

Articolo 14. Obblighi di riservatezza

1. Conformemente a quanto previsto dal Capitolato, l'Appaltatore, a pena di risoluzione del presente Contratto, ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga a conoscenza o in possesso durante l'esecuzione del servizio o comunque in relazione a esso, di non divulgarli in alcun modo e forma, e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente servizio.
2. L'obbligo di cui al comma precedente sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale, originario o predisposto in esecuzione del presente servizio.
3. L'Appaltatore è responsabile, inoltre, per l'esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di tutti coloro che sono coinvolti, a vario titolo, nell'esecuzione del servizio, degli obblighi di riservatezza anzidetta e si impegna, altresì, al rispetto del Regolamento 2016/679/UE, nonché dei relativi regolamenti di attuazione, a pena

di risoluzione del Contratto.

Articolo 15. Proprietà dei materiali

1. I diritti di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico di tutti i prodotti previsti, ivi compresi documenti preparatori, generati dall'Appaltatore nell'ambito o in occasione dell'esecuzione delle prestazioni affidate con il presente Contratto, nessuna esclusa (schizzi, appunti), rimarranno di titolarità esclusiva della Stazione Appaltante, che potrà disporre, senza alcuna restrizione, la pubblicazione, la diffusione, l'utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione, anche parziale e la modifica.

2. La Stazione Appaltante potrà introdurre agli elaborati consegnati dall'Appaltatore tutte le modifiche e/o integrazioni che riterrà necessarie e/o opportune, potendo ricorrere in tal caso anche all'attività di operatori diversi rispetto all'Appaltatore medesimo e senza che quest'ultimo possa vantare alcuna pretesa all'esecuzione di tali modifiche o diritto al riconoscimento di indennizzi o risarcimenti.

Articolo 16. Domicilio delle Parti

1. Per tutti gli effetti nascenti dal presente Contratto, le Parti eleggono il domicilio come di seguito specificato:

- il Raggruppamento elegge domicilio presso la sede legale della capogruppo mandataria Atelier(S) Alfonso Femia S.r.l. sita in Genova, via Interiano n° 3/11 - 16124 (GE), indirizzo pec/email: pec@pec.atelierfemia.com;
- la Stazione Appaltante elegge il proprio domicilio presso Agenzia del Demanio in Via Barberini n. 38 00187 Roma, indirizzo pec: strutturaprogettazione@pce.agenziademanio.it.

2. Tutte le comunicazioni fatte agli indirizzi di posta elettronica sopra indicati si intenderanno perfezionate e ricevute.

Articolo 17. Responsabilità

1. L'Appaltatore solleva la Stazione Appaltante da ogni eventuale responsabilità penale e civile verso terzi in ogni caso connessa alla realizzazione ed all'esercizio delle attività affidate. Nessun altro onere potrà dunque derivare a carico della Stazione Appaltante, oltre al pagamento del corrispettivo contrattuale.

Articolo 18. Controversie e Foro competente

1. Eventuali controversie tra la Stazione Appaltante e l'Appaltatore relative all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del presente Contratto saranno devolute all'Autorità Giudiziaria del Foro di Genova.

Articolo 19. Spese di Contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale

1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali, ivi inclusi quelli indicati nei successivi commi, fatta eccezione di quelli che fanno carico all'Agenzia per legge.

Il presente contratto verrà registrato solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, comma 2, D.P.R. 131/1986, con spese a carico dell'Appaltatore.

per l'Agenzia del Demanio

per l'Appaltatore

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del codice civile l'Appaltatore dichiara espressamente di conoscere ed approvare tutte le disposizioni del presente Contratto, con particolare riferimento agli artt. 4, 5, 6, 7, 9, 10, 14, 15, 17, 18 e 19. Pertanto, con la sottoscrizione in modalità elettronica del presente Contratto devono intendersi espressamente approvate anche le predette clausole negoziali

per l'Appaltatore